SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2018.

Nomina del Maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ed in particolare l'art. 1, comma 4, che disciplina la nomina del presidente;

Visto l'art. 10, comma 1, dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018, che individua tra gli organi della Società il Consiglio di gestione;

Visto l'art. 19, del medesimo statuto che stabilisce la procedura di nomina del presidente del Consiglio di gestione e, in particolare, il comma 1, del citato l'art. 19, per il quale i componenti del consiglio di gestione, compreso il presidente, eletti dal Comitato di sorveglianza, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta;

Visto, l'art. 40, comma 1, del sopracitato statuto, per il quale ai fini dell'applicazione della legge n. 2 del 2008, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Presidente del Consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono a ogni effetto, rispettivamente, l'assemblea, il Consiglio di amministrazione e il presidente della Società di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2015, con il quale il dott. Filippo Sugar è stato nominato, per la durata di un quadriennio, presidente della Società italiana degli autori ed editori;

Vista la nota n. 730/2018 del 31 luglio 2018, con la quale il direttore generale della SIAE ha comunicato che, in data 30 luglio 2018, il dott. Filippo Sugar ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori;

Vista la nota n. 9699 del 19 settembre 2018, con la quale il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che il Consiglio di sorveglianza della SIAE, in data 10 settembre 2018, ha designato il Maestro Giulio Rapetti Mogol per la carica di presidente del Consiglio di gestione della Società, in sostituzione del dott. Filippo Nicola Sugar dimissionario;

Vista la nota n. 23857 del 3 ottobre 2018, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso il proprio parere favorevole al conferimento dell'incarico di presidente del Consiglio di gestione della SIAE al Maestro Giulio Rapetti Mogol;

Vista la nota n. 19627 del 15 ottobre 2018, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato il proprio concerto al conferimento dell'incarico di presidente del Consiglio di gestione della SIAE al Maestro Giulio Rapetti Mogol;

Vista la dichiarazione resa dal Maestro Giulio Rapetti Mogol in data 12 ottobre 2018 in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, commi da 3 a 6, dello statuto;

Vista, altresì, la dichiarazione resa dal Maestro Rapetti Mogol in data 12 ottobre 2018 in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità a ricoprire l'incarico in parola, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del presidente della SIAE;

Visti i pareri favorevoli resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Maestro Giulio Rapetti Mogol è nominato, per la durata di un quadriennio, presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in sostituzione del dott. Filippo Nicola Sugar, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2018, n. 2031

18A07542

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2018.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Maurizio FUGATTI dalla carica di Sottosegretario di Stato per la salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Maurizio Fugatti dalla carica di Sottosegretario di Stato per la salute;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Maurizio Fugatti dalla carica di Sottosegretario di Stato per la salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GRILLO, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2098

18A07615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2018.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede staccata di Livorno, e della Commissione tributaria provinciale di Livorno nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 6895 dell'11 ottobre 2018, con la quale l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana ha comunicato il previsto mancato funzionamento della propria sezione staccata di Livorno e della Commissione tributaria provinciale di Livorno, entrambe con sede nel medesimo stabile di Piazza Dante 19/20, nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018, per consentirne il trasferimento nella nuova sede di Via Meucci 6;

Viste le successive note del 5 novembre 2018, con le quali gli Uffici di segreteria della Commissione tributaria regionale della Toscana e della Commissione tributaria provinciale di Livorno hanno comunicato il mancato funzionamento della sede staccata di Livorno della Commissione tributaria regionale della Toscana e della Commissione tributaria provinciale di Livorno, nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018, con ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 5 novembre 2018;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali nelle giornate del 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018, da parte delle citate Commissioni tributarie per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Toscana, che con nota n. 216 dell'8 novembre 2018 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede staccata di Livorno, e della Commissione tributaria provinciale di Livorno nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 2 novembre 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2018

Il direttore: SIRIANNI

18A07543

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 novembre 2018.

Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, a norma del quale, in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario sono affidate ad un commissario straordinario che opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;

Considerato che l'evento suddetto ha provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni e gravi danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie, tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova e della Regione Liguria;

Considerato che le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia vanno armonizzate con quelle di celerità delle iniziative occorrenti per il ripristino della viabilità nel territorio ligure;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, concernente: «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta derivanti dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, nonché alla progettazione, affidamento e ricostruzione dell'infrastruttura e al ripristino del connesso sistema viario, il Prefetto di Genova, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito «Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché quelli di cui all'art. 93 del Codice antimafia.

Art. 2.

1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.

2. Il Commissario straordinario per la ricostruzione, direttamente oppure tramite il soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonché al Prefetto della provincia ove l'impresa ha la sede legale o al Prefetto responsabile della Struttura di missione la conclusione o l'approvazione del contratto avvenuta durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della co-

municazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti.

3. Sulla base degli esiti dell'attività di verifica svolta, il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.

Art. 4.

1. Il rilascio dell'informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, finalizzata all'emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

2. Il rilascio della liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non emergono nei confronti della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* del Codice antimafia.

3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva e il commissario straordinario per la ricostruzione, oppure il soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo.

4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti volti a verificare l'attualità delle iscrizioni nonché ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 84, comma 4, del Codice antimafia.

5. All'esito dell'attività svolta ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ove non risulti confermata l'attualità delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il Prefetto emette l'informazione antimafia interdittiva ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Codice.

6. In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il Prefetto procede agli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Art. 5.

1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di Genova con il supporto operativo e di intelligence delle Forze di polizia e del Gruppo interforze presso la stessa, per accelerare i controlli senza pregiudicarne l'incisività, la Direzione investigativa antimafia fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'istruttoria, le risultanze dei propri atti, incluso l'esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI).

2. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante.

3. Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui all'art. 4 per il rilascio dell'informazione definitiva, liberatoria o interdittiva, gli accertamenti da effettuarsi su richiesta del Prefetto in altra provincia, a cura dei Prefetti territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

Art. 6.

1. Resta ferma, nei limiti in cui non sia stata derogata con il presente decreto, l'applicazione delle disposizioni del Codice antimafia ed, in particolare, gli articoli 85, 88, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 89 e 92, commi 3, 4, 5.

Art. 7.

1. Il Prefetto e il commissario straordinario possono prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa, ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati.

2. Le intese di cui al comma 1 devono individuare le risorse economiche da destinare al finanziamento delle attività ivi previste.

Art. 8.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2018

Il Ministro: SALVINI

18A07563

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa servizi collettivi per la riforma fondiaria "Brancasi" soc. coop.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Cooperativa servizi collettivi per la riforma fondiaria "Brancasi" Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 agosto 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 1.042.236,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 2.089.879,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 agosto 2017, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e del trattamento di fine rapporto, nonché dalla presenza presso il Tribunale di Brindisi di un'istanza di fallimento presentata da creditori;

Vista la nota del 18 maggio 2018 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gabriele Umberto Mario Caputo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa servizi collettivi per la riforma fondiaria "Brancasi" soc. coop.», con sede in Brindisi (codice fiscale 00072550742), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Umberto Mario Caputo (codice fiscale CPTGRL65T08F109I) nato a Melissano (LE) l'8 dicembre 1965, e domiciliato in Casarano (LE), via Padova n. 24.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07527

DECRETO 31 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Futura società cooperativa - in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Futura Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a € 4.407.131,00, si riscontrano debiti a breve pari a € 7.107.255,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -2.570.083,00;

Vista la nota del 20 giugno 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di un decreto ingiuntivo notificato da parte del Tribunale di Bologna;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 4 luglio 2018, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società, in data 4 luglio 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Gaetano Cianciulli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura società cooperativa - in liquidazione», con sede in Busto Arsizio (VA) (codice fiscale 01448410124) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gaetano Cianciulli (codice fiscale CNCGTN69E18C933M) nato a Como (CO) il 18 maggio 1969, e ivi domiciliato, via Volta, n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07528

DECRETO 31 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «GE.A.S. Gestione appalti e servizi società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in sigla GE.A.S. società cooperativa a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «GE.A.S. Gestione appalti e servizi società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in sigla GE.A.S. società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2017, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 922.124,95, si riscontrano una massa debitoria di € 1.553.818,36 ed un patrimonio netto negativo di € - 364.277,78;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e dalla presenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'Agenzia delle entrate;

Vista la nota del 10 maggio 2018 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Testa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GE.A.S. Gestione appalti e servizi società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in sigla GE.A.S. società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia (codice fiscale n. 02186780710) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Testa nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954 (codice fiscale TSTGPP54E06L273L) e ivi domiciliato in via E. Berlinguer n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07531

DECRETO 31 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Foglia società cooperativa in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «La Foglia società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 13.817.267,00, si riscontra una massa debitoria di € 21.104.957,00 ed un patrimonio netto negativo di € -8.632.383,00;

Vista la nota del 1° agosto 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa della richiesta di istanza di fallimento da parte dei creditori;

Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che il legale rappresentante della suddetta società, in data 20 agosto 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la sentenza del 4 ottobre 2018 n. 189/2018 del Tribunale di Brescia, pervenuta a questa amministrazione in data 12 ottobre 2018, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Foglia società cooperativa in liquidazione», con sede in Brescia (BS) (codice fiscale 06051770151) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Pellegrini, (codice fiscale PLLMTT72C15G388L) nato a Pavia (PV) il 15 marzo 1972, e ivi domiciliato, corso Mazzini n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07533

DECRETO 31 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Antonio Stoppani società cooperativa - in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperativa italiane ha chiesto che la società «Antonio Stoppani Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.152.749,00, si riscontra una massa debitoria di € 14.638.447,00 ed un patrimonio netto negativo di € -5.585.698,00;

Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa sulla base di diffide di pagamento da parte dei creditori;

Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 29 agosto 2018 di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Micaela Bianchi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Antonio Stoppani società cooperativa - in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale n. 00618190136) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Micaela Bianchi, (codice fiscale BNCMCL52B61F205M) nata a Milano (MI) il 21 febbraio 1952, e domiciliata in Como (CO), via Volta, n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07535

DECRETO 3 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa sociale - Gioca anche tu (G.A.T.) - Onlus» in Arnesano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale - Gioca anche tu (G.A.T.) - ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontrano un patrimonio netto negativo di € - 9.448,00 e debiti tributari e previdenziali, come esposti nella nota integrativa al predetto bilancio;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi disposto dall'Agenzia delle entrate, di decreti ingiuntivi presso il Tribunale di Lecce e in ultimo di un ricorso per dichiarazione di fallimento presentato in data 4 gennaio 2018;

Vista la nota del 15 febbraio 2018 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 9 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Tommaso Mandoi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale - Gioca anche tu (G.A.T.) - ONLUS», con sede in Arnesano (LE) (codice fiscale n. 03331600753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, (codice fiscale MNDTMS54M03D683O) nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954, e ivi domiciliato in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07530

DECRETO 3 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Quadrifoglio società cooperativa - in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Quadrifoglio società cooperativa – in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.216.960,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.342.875,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.175.915,00;

Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa sulla base di diffide di pagamento da parte delle banche e dei creditori;

Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 29 agosto 2018 di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alessandro Brunelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Quadrifoglio società cooperativa – in liquidazione», con sede in Lecco (LC) (codice fiscale 00693870131) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Brunelli, (codice fiscale BRRNLSN65C10D458G) nato a Faenza (RA) il 10 marzo 1965, e domiciliato in Ravenna (RA), via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07532

DECRETO 3 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Partecipazione società cooperativa - in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Partecipazione società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.830.887,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.406.332,00 ed un patrimonio netto negativo di € -625.445,00;

Vista la nota del 3 agosto 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di una imminente richiesta di istanza di fallimento da parte dei creditori;

Considerato che in data 14 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società in data 16 agosto 2018 ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Micaela Bianchi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Partecipazione società cooperativa - in liquidazione», con sede in Como (CO) (codice fiscale n. 00905310132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Micaela Bianchi, (codice fiscale BNCMCL52B61F205M) nata a Milano (MI) il 21 febbraio 1952, e domiciliata in Como (CO), via Volta, n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07534

DECRETO 9 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ittica cielo azzurro società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza dell'8 novembre 2017, n. 69/2017 del Tribunale di Taranto con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ittica cielo azzurro società cooperativa»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 20 settembre 2018, presso l'Ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 20 settembre 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Schiavone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ittica cielo azzurro società cooperativa» con sede in Taranto (codice fiscale n. 02501740738) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Schiavone (codice fiscale SCHFNC59D06E549O) nato a Lesina (FG) il 6 aprile 1959 e ivi domiciliato in viale Liguria n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07529

DECRETO 15 novembre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata», in Minerbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata» ha chiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla situazione economico-patrimoniale della cooperativa, allegata alla suddetta documentazione, aggiornata al 30 giugno 2018, da cui si rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 235.604,00 si riscontrano debiti a breve termine di € 1.267.327,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.091.973,00;

Considerato che in data 9 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emilfides - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (BO) (codice fiscale 04122930375) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Savigni, (codice fiscale SVG SRG 40T20 A944K), nato a Bologna (BO) il 20 dicembre 1940 e ivi domiciliato, in via Marconi, n. 71.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A07526

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 11 ottobre 2018.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 recante «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 alla Regione Campania è stata assegnata la somma di euro 8.947.143,95, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della medesima regione dal 14 al 20 ottobre 2015;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 617185 del 2 ottobre 2018 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017 per un importo complessivo di euro 5.895.212,51;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata delibera del 22 dicembre 2017 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi di cui alla citata delibera del 22 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, i contributi concessi in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2017, sono rideterminati in euro 5.895.212,51.

2. La Regione Campania provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla corte dei conti il 16 novembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2073

18A07564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 novembre 2018.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Cantharis Compositum». (Determina n. 163/2018).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'Area autorizzazione medicinali;

Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che posticipa al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 25 aprile 2016 con nota n. 42905, protocollata in pari data, con la quale la società Biologische Heilmittel Heel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in dr. Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Germania, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e s.m.i., del medicinale omeopatico «Cantharis Compositum» nella forma e confezione: «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2,2 ml, a cui è stato attribuito A.I.C. n. 047100019;

Vista la richiesta dell' Agenzia italiana del farmaco di integrazione di documentazione trasmessa alla società Biologische Heilmittel Heel GmbH il 21 luglio 2016, prot. n. 75512, il deposito della documentazione da parte dell'Azienda del 16 dicembre 2016, prot. n. 127030; vista la successiva richiesta di documentazione integrativa del 27 aprile 2017, prot. n. 42680, il deposito della documentazione da parte dell'Azienda del 17 luglio 2017, prot. n. 77250; vista la Comunicazione di fine procedura e richiesta di impegno a *Post Approval Commitment* inviata il 29 marzo 2018, prot. n. 35922, e la successiva integrazione depositata dall'Azienda in data 9 aprile 2018, prot. n. 39442;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-*bis*;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 maggio 2018, prot. n. 54719, con la quale è stato comunicato alla predetta società il preavviso di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e s.m.i. del medicinale «Cantharis Compositum»;

Viste le osservazioni all'atto di preavviso di diniego succitato, presentate dalla società in data 25 maggio 2018 con nota n. 59480, protocollata in pari data;

Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e s.m.i. del medicinale omeopatico «Cantharis Compositum», espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9, 10 e 11 luglio 2018, Verbale CTS n. 37, nel quale si afferma che «non è stata fornita adeguata dimostrazione della sicurezza del ceppo *Lytta visicatoria* a causa della mancanza di caratterizzazione di sostanze estratte dall'animale e potenzialmente rilevanti dal punto di vista genotossicologico e tossicologico, ad eccezione della cantaridina. Non si ritiene adeguatamente supportata la tollerabilità locale del prodotto in relazione alle vie di somministrazione richieste (intravenosa, sottocutanea, ed intramuscolare) e per le popolazioni richieste (al di sopra dei 12 anni e negli adulti)»;

Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto altresì, che la permanenza del medicinale «Cantharis Compositum» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura più idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;

Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli articoli 40 e 142, comma 1;

Determina:

Art. 1.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le motivazioni di cui in premessa, è respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e s.m.i., del medicinale CANTHARIS COMPOSITUM nella forma e confezione:

A.I.C. n. 047100019 - «soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2,2 ml.

Titolare A.I.C.: Biologische Heilmittel Heel GmbH (codice SIS 3718).

Art. 2.

Ritiro dei lotti

Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale «Cantharis Compositum», relativamente alla confezione di cui all'art. 1, non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere commercializzato.

Art. 3.

Opposizione al diniego

Avverso la presente determinazione di diniego, la società Biologische Heilmittel Heel GmbH, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione acquista efficacia dalla data di notifica alla società richiedente il rinnovo dell'A.I.C. e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di inerzia della società (15 giorni dalla data di emissione della determinazione) la presente determinazione acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2018

Il dirigente: MARTA

18A07545

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2018.

Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 79).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello statuto dell'IVASS;

Visti gli articoli 141, 148 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese nell'ambito del risarcimento diretto;

Visto l'art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012, n. 27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art. 9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa;

Considerata la necessità di implementare, sulla base della esperienza registrata e dei risultati osservati nei primi anni di applicazione del modello, il criterio individuato al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea, dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.

2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono per:

a) «AIA»: Archivio integrato antifrode di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108;

b) «autoveicoli»: autovetture, autobus, autocarri, motocarri e macchine operatrici;

c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

d) «CARD-CID»: la parte seconda della convenzione CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

e) «CARD-CTT»: la parte terza della convenzione CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

g) Comitato tecnico: comitato previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006;

h) «forfait»: il costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;

i) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'attività nel ramo r.c. auto e le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo che operano nel territorio della Repubblica e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;

j) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione del danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde il risarcimento nell'ambito del sistema di risarcimento diretto;

k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni;

l) «macroarea»: raggruppamento di province individuato dal Comitato tecnico all'interno della Relazione annuale ai fini del calcolo del forfait;

m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di veicoli;

n) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di gestione;

o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di cui all'art. 7 del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, che compendia il relativo livello di anomalia del sinistro;

q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa gestionaria;

r) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose e/o lesioni di lieve entità del conducente, ai sensi dell'art. 139 del Codice);

s) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle persone trasportate);

t) «stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le imprese partecipanti alla convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.

Art. 3.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di cui al successivo art. 5, comma 3.

TITOLO II

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE

Art. 5.

Criteri di calcolo delle compensazioni

1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le compensazioni dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente

dal Comitato tecnico. Il costo medio unico è calcolato in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».

2. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT», le compensazioni dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell'importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli».

3. Le imprese che nell'esercizio hanno contabilizzato, distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli», premi lordi superiori alle soglie individuate con il provvedimento di cui all'art. 6 integrano le compensazioni di cui ai commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 1 (nota metodologica).

4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti componenti:

a) antifrode liquidativa;

b) costo;

c) dinamica del costo;

d) velocità di liquidazione.

5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio, determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione stabilita dall'IVASS ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento.

6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi informativi verso la stanza di compensazione riferiti all'esercizio di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Art. 6.

Parametri di calibrazione

1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 5, comma 3, l'IVASS fissa per la generazione di riferimento:

a) le soglie minime dei premi raccolti;

b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano gli importi da considerare per il calcolo del costo medio;

c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui all'art. 5, comma 4.

2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con Provvedimento, i valori di cui al comma 1.

Art. 7.

Criteri per la determinazione dei sinistri CARD con score medio-alto

1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto è effettuato dall'IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura dell'esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre generazioni - inclusa quella di riferimento.

2. Il conteggio di cui al comma 1 è effettuato con riferimento alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli, gestito nell'ambito del risarcimento diretto.

Art. 8.

Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo

1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione per i sinistri CARD:

a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso;

b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera *a)* e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo le istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.

3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.

4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice.

Art. 9.

Informazioni sui sinistri CARD

1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel «Manuale Rilevazione Card» disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it).

2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.

3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.

4. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di trasmissione alla stanza di compensazione e reca l'analisi di riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*.

5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la relazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4 mediante la rilevazione di cui al comma 1.

7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

Art. 10.

Trasmissione degli incentivi alle imprese

1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, sono abrogati:

a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014;

b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente «costo» di cui all'art. 5, comma 4, lettera b, il calcolo degli incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.

3. È confermata la modifica apportata dall'art. 8 del provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche relative all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito:

a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all'impresa» è aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;

b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre penalità previste dalla CARD» è aggiunto «e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.».

Art. 12.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Roma, 14 novembre 2018

p. *il Direttorio integrato*
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO *1*

INCENTIVI E PENALIZZAZIONI CARD: NOTA METODOLOGICA

PROVVEDIMENTO IVASS N. 79

SOMMARIO

1. IL SISTEMA INCENTIVANTE

Il sistema incentivante misura l'efficienza delle imprese in relazione all'antifrode, al costo, alla dinamica del costo e alla velocità di liquidazione.

Accedono al sistema incentivante le imprese che hanno premi superiori alla soglia fissata dall'IVASS, separatamente per ciascuna macroclasse, prima dell'inizio della generazione.

Per le componenti costo, dinamica del costo e velocità di liquidazione l'incentivo è calcolato per generazione di accadimento, mentre, per la componente antifrode il calcolo dell'incentivo è effettuato per anno di competenza. Lo scadenzario del calcolo degli incentivi è riportato nel capitolo 5.

Gli incentivi sono determinati separatamente per ciascuna macroclasse e componente. Per la componente costo è previsto un ulteriore dettaglio per tipologia di danno e/o macroarea.

Le variabili del modello sono censite nella tavola A. Tutte le variabili utilizzate nel modello sono relative ai sinistri subiti (gestiti) dall'impresa.

Tavola A. Variabili del modello CARD

Variabile	Definizione	Fonte[1]
NEF_i	**Numero sinistri Card con score alto o medio** (impresa i). Statistica calcolata su AIA con riferimento ai sinistri accaduti negli ultimi 36 mesi che hanno almeno un veicolo danneggiato con trattazione CARD.	A
$NPERS_i\ (n)$	**Numero dei danneggiati con lesioni di lieve entità** (impresa i, antidurata n) risarcite a titolo definitivo alla data di riferimento relative all'intero sinisto CARD: somma dei danneggiati CTT con micro lesioni e dei conducenti con danni a persona relativi a sinistri con responsabilità esclusiva.	S
$NR_i\ (n)$	**Numero dei sinistri riaperti** (impresa i, antidurata n) è il sottoinsieme di $NS_i\ (0)$ rappresentato da quei sinistri che risultavano pagati all'antidurata 0 ma che sono stati successivamente riaperti fino all'antidurata (1 o 2).	R
$NRSS_i\ (n)$	**Numero dei sinistri riaperti da senza seguito** (impresa i, antidurata n) sinistri riaperti alle antidurate 1 e 2 che erano senza seguito al 31.12. dell'anno di accadimento. Per definizione $NRSS_i\ (0) = 0$	R
$NS_i\ (n)$	**Numero dei sinistri** (impresa i, antidurata n) è il numero dei sinistri CARD-CID della generazione, pagati a titolo definitivo alla data di riferimento. **Variabile significativa per macroclasse**	S
$NSCS_i\ (n)$	**Numero dei sinistri con seguito** (impresa i, antidurata n) è determinato: n=0 sottraendo ai sinistri CARD-CID denunciati nell'anno di accadimento il numero dei sinistri senza seguito alla data di riferimento.	R
$NSE_i\ (n)$	**Numero dei sinistri esclusivi** (impresa i, antidurata n) è il numero dei sinistri CARD-CID esclusivi pagati a titolo definitivo alla data di riferimento con importo totale delle partite CID è superiore al percentile minimo $Pmin$ e inferiore al percentile massimo $Pmax$. **Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno/ macroarea**	S
$Pmin$	**Percentile minimo per il taglio delle distribuzioni dei costi dei sinistri esclusivi CID e delle partite CTT con microlesioni**. È determinato considerando il costo totale della gestione CID (danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e lesioni del conducente) per i sinistri con responsabilità esclusiva delle ultime tre generazioni, pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato. **Variabile significativa per macroclasse**	S

[1] A = misurata da AIA; R = Rilevazione Card; S = Calcolata dalla Stanza di compensazione.

$Pmax$	**Percentile massimo per il taglio delle distribuzioni dei costi dei sinistri esclusivi CID e delle partite CTT con microlesioni**. È determinato considerando il costo totale della gestione CID (danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e lesioni del conducente) per i sinistri con responsabilità esclusiva delle ultime tre generazioni, pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato. **Variabile significativa per macroclasse**	S
$Importo_{i,j}$	Pagamento a titolo definitivo superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo (impresa i, sinistro j)	S
$Imp_tot_{i,j}$	Pagamento a titolo definitivo (impresa i, sinistro j)	S
$CMT_i\ (n) = \frac{\left(\sum_j Importo_{i,j}\right)}{NSE_i}$	**Costo medio tagliato** (impresa i, antidurata n) – è determinato considerando i pagamenti a titolo definitivo fino all'antidurata. • con riferimento ai danni alle cose è il costo medio tagliato dei danni alle cose e al veicolo relativo ai sinistri CARD-CID esclusivi; • con riferimento ai danni a persona è determinato considerando sia i risarcimenti per i danni alla persona del conducente, relativi ai sinistri esclusivi per i quali l'importo totale (cose+veicolo +lesioni del conducente) è interno all'intervallo individuato dai percentili Pmin e Pmax, sia i risarcimenti per le microlesioni dei CTT relative ai danneggiati per i quali l'importo totale dei danni a persona è interno all'intervallo individuato dai percentili Pmin e Pmax. *Rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri/persone (costo cose/costo persone).* **Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.**	S
$CM_i\ (n) = \frac{\left(\sum_j Imp_tot_{i,j}\right)}{NS_i}$	**Costo medio** (impresa i, antidurata n). Costo medio dei sinistri gestiti della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata. *Rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.* **Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.**	S
$v_i\ (n) = \frac{NS_i(0) - NR_i(n)}{NSCS_i(0) + NRSS_i(0)}$ con $NR_i(n) = 0\ per\ n = 0$	**Velocità di liquidazione** (impresa i, antidurata n) per generazione di accadimento determinata come: • n= 0 Rapporto tra il numero dei sinistri pagati a titolo definitivo nell'antidurata 0 e il numero dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento pagati o riservati al 31 dicembre dell'anno di accadimento; • n= 1, 2 Rapporto tra a) il numero dei sinistri pagati a titolo definitivo nell'antidurata 0 al netto dei sinistri riaperti fino alla data di riferimento e b) il numero dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento, pagati o riservati al 31 dicembre dell'anno di accadimento, a cui si aggiungono le riaperture dei sinistri senza seguito al 31.12 dell'anno di accadimento.	S/R

$d_i = \frac{CM_{i,g}(0)}{CM_{i,g-1}(0)}$	**Variazione del costo dei danni alle cose** (impresa i) è il rapporto tra i costi medi dei danni al veicolo e alle cose, misurati all'antidurata 0, per la generazione di riferimento $CM_{i,g}(0)$ rispetto alla generazione precedente $CM_{i,g-1}(0)$. **Sono considerati i pagamenti, relativi alla macroarea 1, per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente.**	S
$Onere_i\ (n) = CM_i\ (n) * NS_i\ (n)$	**Onere sinistri** (impresa i, antidurata n). Onere dei sinistri gestiti della generazione pagati a titolo definitivo fino all'antidurata. **Variabile significativa per vari insiemi individuati da combinazioni di macroclasse/ tipologia di danno e macroarea.**	S
$SOARFSS_i$	**Numero delle partite di danno (danneggiati) poste senza seguito per attività antifrode** (impresa i) è il numero dei danneggiati (CID+CTT) posti senza seguito nell'anno di riferimento indipendentemente dalla generazione di accadimento.	R
$a_i = \frac{SOARFSS_i}{NEF_i}$	**Coefficiente Antifrode** (impresa i) è il rapporto tra i sinistri posti senza seguito per attività antifrode e i sinistri CARD con score AIA medio o alto.	A/R

2. IL MODELLO LINEARE

Si individua una variabile - la generica X_i - indicativa dell'efficienza dell'impresa. L'efficienza dell'impresa dipende in modo lineare dalla variabile indipendente X_i .

Le percentuali di incentivo che esprimono l'efficienza delle imprese sono punti della retta di equazione

$$p_i = (+1/-1) * m * X_i + q$$

Convenzionalmente, i valori negativi di p_i indicano efficienza mentre i valori positivi esprimono invece inefficienza: m ha segno negativo per le variabili X_i positivamente correlate con l'efficienza (antifrode e velocità) mentre ha segno positivo per le variabili X_i inversamente correlate con l'efficienza (costo e dinamica).

m è fissato dall'IVASS prima dell'inizio della generazione/competenza, q è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese.

$$\sum_i p_i * Onere_i = 0$$

L'incentivo è determinato moltiplicando la percentuale dell'incentivo per il corrispondente onere sinistri.

$$H = p_i * Onere_i$$

Per tutte le componenti l'onere sinistri è calcolato sulla base dei sinistri subiti ($Onere_i = CMi*NSi$).

2.A. COSTO MEDIO TAGLIATO E COSTO MEDIO

Il costo medio tagliato è calcolato come rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri. Al costo medio tagliato concorrono i sinistri, definiti con responsabilità esclusiva, pagati a titolo definitivo che presentano un valore complessivo di risarcimento (somma dei risarcimenti per danni al veicolo, alle cose trasportate del conducente e per lesioni al conducente) superiore al percentile minimo e inferiore al percentile massimo.

Il costo medio è dato dal rapporto tra la somma dei risarcimenti per l'insieme di interesse e il relativo numero di sinistri.

2.B. INCENTIVO PER L'ANTIFRODE

La componente antifrode misurata con il modello CARD riguarda l'aspetto liquidativo.

Per misurare l'efficienza dell'impresa nel contrasto alle frodi si definisce il **coefficiente antifrode a_i** come rapporto tra il numero delle partite di danno (danneggiati) poste senza seguito per attività antifrode e i sinistri CARD con score AIA medio o alto (NEF_i). La percentuale di incentivo per l'antifrode dell'impresa i p_i^a è data da:

$$p_i^a = -m^a * a_i + q^a$$

ove m^a è fissato da IVASS e q^a è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^a * Onere_i = 0$$

Quindi: $$q^a = m^a * \frac{\sum_i a_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

a) **La percentuale di incentivo per l'antifrode è calcolata per la macroclasse Autoveicoli.**
b) **L'onere sinistri (numero di sinistri NS_i^{anf} e costo medio CM_i^{anf}) è calcolato considerando i sinistri CARD-CID pagati a titolo definitivo nell'esercizio, relativi alle ultime 3 generazioni.**

c) **L'incentivo per l'antifrode è calcolato per la macroclasse Autoveicoli; le modalità e gli insiemi sono indicati nella tavola B.**

2.C. INCENTIVO PER IL COSTO

Per misurare l'efficienza dell'impresa rispetto al livello dei risarcimenti si utilizza il **costo medio tagliato** $\boldsymbol{CMT_i}$ (c.f.r. tavola A). La percentuale di incentivo per il costo dell'impresa i $\boldsymbol{p_i^c}$ è data da:

$$\boldsymbol{p_i^c = m^c * CMT_i + q^c}$$

ove $\boldsymbol{m^c}$ è fissato dall'IVASS prima dell'inizio della generazione e $\boldsymbol{q^c}$ è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i \boldsymbol{p_i^c * Onere_i = 0}$$

Quindi: $$\boldsymbol{q^c = -m^c * \frac{\sum_i CMT_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}}$$

a) **La percentuale di incentivo per il costo è calcolata per i seguenti insiemi:**
   - **Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 1 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 1 con risarcimenti per danni a cose;**
   - **Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 2 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 2 con risarcimenti per danni a cose;**
   - **Autoveicoli (A) – danni a cose – macroarea 3 - Sinistri CARD-CID della macroclasse (A) della macroarea 3 con risarcimenti per danni a cose;**
   - **Autoveicoli (A) – danni a persona - Partite CARD (danneggiati) con lesioni di lieve entità della macroclasse (A);**
   - **Ciclomotori e motocicli (M) – danni a persona – Partite CARD (danneggiati) con lesioni di lieve entità della macroclasse M.**

b) **Le variabili CMT, CM e NS sono calcolate <u>all'antidurata corrispondente:</u>**
   - **per il costo alle cose, sono determinate con riferimento ai sinistri CID con danni alle cose;**
   - **per il costo alla persona, sono determinate con riferimento ai danneggiati con lesioni di lieve entità. Quindi:**

$$\boldsymbol{CMT_i^{per} = \frac{\sum Importo_i^{cid_pers} + \sum Importo_i^{ctt}}{\sum NPERS_i}}$$

$$CM_i^{per} = \frac{\sum Imp_tot_i^{cid_pers} + \sum Imp_tot_i^{ctt}}{\sum NPERS_i}$$

c) **L'incentivo per il costo è calcolato secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.**

2.D. INCENTIVO PER LA DINAMICA DEL COSTO

Per misurare l'efficienza dell'impresa riguardo alla dinamica dei risarcimenti si utilizza la **variazione del costo dei danni alle cose** d_i . Il din rappresenta il decremento (incremento) del costo per i danni al veicolo e alle cose trasportate in relazione ai sinistri subiti e pagati a titolo definitivo al 31 dicembre dell'anno di accadimento, rispetto alla generazione precedente. La percentuale di incentivo per il costo dell'impresa i p_i^d è data da:

$$p_i^d = m^d * d_i + q^d$$

ove m^d è fissato dall'IVASS e q^d è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\sum_i p_i^d * Onere_i = 0$$

Quindi: $$q^d = -m^d * \frac{\sum_i d_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}$$

a) **La percentuale di incentivo per la dinamica è calcolata per i sinistri CARD-CID della macroclasse Autoveicoli nella macroarea 1 che presentano risarcimenti per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente;**
b) **La variabile CM è determinata con riferimento ai sinistri CARD-CID della macroclasse Autoveicoli nella macroarea 1 per i danni al veicolo e alle cose trasportate del conducente;**
c) **L'incentivo è calcolato applicando la percentuale di cui al punto a) all'onere sinistri di antidurata 0 dei sinistri CARD-CID con danni a cose (veicolo e cose trasportate) relativo alla macroclasse Autoveicoli;**
d) **L'incentivo per la dinamica è calcolato per la macroclasse Autoveicoli; le modalità e gli insiemi di calcolo sono indicati nella tavola B.**

2.E. INCENTIVO PER LA VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per misurare l'efficienza dell'impresa per quanto concerne i tempi di liquidazione dei sinistri si utilizza la **velocità di liquidazione** v_i . Tale velocità di liquidazione misura l'efficienza dell'impresa rispetto alla

liquidazione dei sinistri denunciati nell'anno di accadimento, pagati o riservati alla fine dell'anno di accadimento. La percentuale di incentivo per la velocità dell'impresa i $\boldsymbol{p_i^v}$ è data da:

$$\boldsymbol{p_i^v = -m^v * v_i + q^v}$$

ove $\boldsymbol{m^v}$ è fissato dall'IVASS e $\boldsymbol{q^v}$ è determinato in modo da rendere nulla la somma degli incentivi scambiati tra le imprese, ossia imponendo la relazione:

$$\boldsymbol{\sum_i p_i^v * Onere_i = 0}$$

Quindi: $$\boldsymbol{q^v = m^v * \frac{\sum_i v_i * Onere_i}{\sum_i Onere_i}}$$

a) **La percentuale di incentivo per la velocità è calcolata separatamente per ciascuna macroclasse;**
b) **Le variabili CM e NS sono calcolate all'antidurata 0, separatamente per ciascuna macroclasse, considerando i sinistri della gestione CID pagati a titolo definitivo nell'esercizio;**
c) **L'incentivo per la velocità è calcolato secondo le modalità e gli insiemi indicati nella tavola B.**

3. DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

Gli incentivi sono calcolati per le imprese incluse nella gara sulla base della soglia minima di premi fissata da IVASS per ciascuna generazione e macroclasse.

L'incentivo di ciascuna impresa è espresso dalla somma algebrica degli incentivi delle singole componenti per gli insiemi descritti nei paragrafi precedenti, ovvero:

1. $\boldsymbol{H_A^{cose}}$ **Autoveicoli costo cose;**
2. $\boldsymbol{H_A^{per}}$ **Autoveicoli costo persona;**
3. $\boldsymbol{H_A^{din}}$ **Autoveicoli dinamica;**
4. $\boldsymbol{H_A^{velo}}$ **Autoveicoli velocità;**
5. $\boldsymbol{H_A^{anf}}$ **Autoveicoli antifrode**
6. $\boldsymbol{H_M^{per}}$ **Ciclomotori e motocicli costo persona;**
7. $\boldsymbol{H_M^{velo}}$ **Ciclomotori e motocicli velocità.**

Il valore complessivo dell'incentivo (penalizzazione) è pertanto:

$$\boldsymbol{H = H_A^{cose} + H_A^{per} + H_A^{din} + H_A^{velo} + H_A^{anf} + H_M^{per} + H_M^{velo}}$$

Lo schema di calcolo degli incentivi è riportato nella tavola B.

Tavola B. Schema di calcolo degli incentivi

Tipologia di incentivo	Costi medi e numero sinistri
Incentivo Antifrode	
Autoveicoli (A) $H_A{}^{anf} = p_A{}^{anf} * CM_A^{anf} * NS_A^{anf}$	CM_A^{anf} è il costo medio dei sinistri CARD-CID della macroclasse (A)
	NS_A^{anf} è il numero dei sinistri CARD-CID della macroclasse (A)
Incentivo Costo	
Autoveicoli (A) cose $H_A{}^{cose} = \sum_{Z=1}^{3} p_{A,Z}^{c,cose} * CM_{A,Z}^{cose} * NS_{A,Z}^{cose}$	$CM_{A,Z}^{cose}$ è il costo medio dei sinistri CID con danni a cose nella macroclasse (A) e macroarea Z
	$NS_{A,Z}^{cose}$ è il numero dei sinistri CID con danni a cose nella macroclasse (A) e macroarea Z
Autoveicoli (A) persona $H_A{}^{per} = p_A{}^{per} * CM_A^{per} * NPERS_A$	CM_A^{per} è il costo medio calcolato rapportando il totale dei risarcimenti per lesioni di lieve entità della CARD nella macroclasse (A) al corrispondente numero di danneggiati
	$NPERS_A$ è il numero dei danneggiati nei sinistri CARD con microlesioni nella macroclasse (A)
Ciclomotori e motocicli (M) persona $H_M{}^{per} = p_M{}^{per} * CM_M^{per} * NPERS_M$	CM_M^{per} è il costo medio calcolato rapportando il totale dei risarcimenti per lesioni di lieve entità della CARD nella macroclasse (M) al corrispondente numero di danneggiati
	$NPERS_M$ è il numero dei danneggiati nei sinistri CARD con microlesioni nella macroclasse (M)
Incentivo Dinamica	
Autoveicoli (A) $H_A{}^{din} = p_{A,1}^{d} * (CM_A{}^{cose} * NS_A{}^{cose})$	$CM_A{}^{cose}$ è il costo medio dei sinistri CID con danni a cose della macroclasse (A)
	NS_A^{cose} è il numero dei sinistri CID della macroclasse (A)
Incentivo Velocità	
Velocità Autoveicoli (A) $H_A{}^{velo} = p_A{}^{velo} * CM_A * NS_A$	CM_A è il costo medio dei sinistri CID della macroclasse (A)
	NS_A è il numero dei sinistri CID della macroclasse (A)
Velocità Ciclomotori e motocicli (M) $H_M{}^{velo} = p_M{}^{velo} * CM_M * NS_M$	CM_M è il costo medio dei sinistri CID della macroclasse (M)
	NS_M è il numero dei sinistri CID della macroclasse (M)

4. CALCOLO DEI PERCENTILI

I valori dei percentili minimo *Pmin* e massimo *Pmax* che individuano i sinistri da utilizzare per il calcolo del costo medio tagliato sono determinati, per ciascuna macroclasse e generazione di accadimento, considerando il costo totale (che include sia i danni al veicolo e alle cose trasportate, sia le lesioni al conducente) dei sinistri CARD-CID, definiti con responsabilità esclusiva, relativi alle ultime tre generazioni pagati a titolo definitivo nell'esercizio. La distribuzione presa a riferimento considera l'intero mercato.

I valori dei percentili sono calcolati - come sopra descritto - sulla Stanza di compensazione aggiornata alla fine del mese di marzo successivo alla fine dell'esercizio (c.f.r. Provvedimento art. 5, comma 6).

5. SCADENZARIO DEL CALCOLO DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi sono calcolati sulla Stanza di compensazione aggiornata alla fine del mese di marzo successivo alla fine dell'esercizio (c.f.r. Provvedimento art. 5, comma 5).

Per le imprese interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasferimento di portafoglio etc.) si procede al ricalcolo dei parametri alla prima scadenza successiva all'effetto legale, come se gli effetti dell'operazione straordinaria fossero sempre esistiti.

Riepilogo delle cadenze di calcolo degli incentivi:

Antifrode

Il valore dell'incentivo per l'antifrode è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di competenza.

Costo

Il costo medio e l'onere sinistri relativi alle singole generazioni sono ricalcolati alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione, tenendo conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti (per numeri e per importo) nei sinistri subiti, pagati a titolo definitivo.

Il valore dell'incentivo relativo a una certa generazione viene periodicamente aggiornato secondo i predetti parametri e basi di calcolo.

Dinamica del costo

Il valore dell'incentivo per la dinamica è calcolato un'unica volta al termine dell'anno di generazione dei sinistri.

L'incentivo per la dinamica interessa le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente modello sia nell'anno di generazione, sia in quello immediatamente precedente.

Velocità di liquidazione

Le velocità di liquidazione di antidurata 0 sono ricalcolate alla fine di ogni esercizio per i primi tre anni di antidurata della generazione per tener conto degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti per effetto dei sinistri riaperti. L'onere complessivo dei sinistri subiti relativo alle singole generazioni è calcolato alla fine dell'anno di generazione e rimane costante nei due esercizi successivi.

Tavola C. Scadenzario dei calcoli

Componente	Determinazione finale al	Data di riferimento del calcolo
Antifrode	31 dicembre dell'esercizio	31 dicembre dell'esercizio
Costo	31 dicembre dell'anno di generazione + 2	**antidurata 0**: 31 dicembre dell'anno di generazione **antidurata 1**: 31 dicembre dell'anno di generazione +1 **antidurata 2**: 31 dicembre dell'anno di generazione +2
Dinamica	31 dicembre dell'anno di generazione	**antidurata 0**: 31 dicembre dell'anno di generazione
Velocità di liquidazione	31 dicembre dell'anno di generazione + 2	**antidurata 0**: 31 dicembre dell'anno di generazione **antidurata 1**: 31 dicembre dell'anno di generazione +1 **antidurata 2**: 31 dicembre dell'anno di generazione +2

18A07544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 43/2018 del 23 ottobre 2018 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Busto Arsizio (VA) via Torquato Tasso n. 53, rilasciata alla società Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.

18A07546

Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 143/2018 del 2 ottobre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenizak».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 155/2018 del 7 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 143/2018 del 2 ottobre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LENIZAK, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 249 del 25 ottobre 2018.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue de la Gare, L-611 - Lussemburgo,

laddove è riportato:

«granulato per soluzione orale»;

leggasi:

«granulato per soluzione orale in bustina».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A07547

Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 144/2018 del 2 ottobre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dextradol».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156/2018 del 7 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 144/2018 del 2 ottobre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DEXTRADOL, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 249 del 25 ottobre 2018.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 1, Avenue de la Gare, L-611 - Lussemburgo,

laddove è riportato:

«granulato per soluzione orale»,

leggasi:

«granulato per soluzione orale in bustina».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A07548

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Calendula»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 157/2018 del 7 novembre 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da una pagina, che costituisce parte integrante della presente determinazione, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

CALENDULA;

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francia.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2014/291	CALENDULA	046734012	"44 MG/G CREMA" 1 VASETTO IN PP DA 20 G	unitario	CALENDULA OFFICINALIS TM	BOIRON-2 avenue de l'Ouest Lyonnais-69510 Messimy- Francia	5 anni	SOP	C

18A07549

Rettifica della determina AIC n. 119 del 31 agosto 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed».

Estratto determina A.I.C. n. 158/2018 del 7 novembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione A.I.C. n. 119 del 31 agosto 2018 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E AMLODIPINA ADAMED, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2018:

laddove è riportato:

confezione: «20 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836285 (in base 10) 1CQTZX (in base 32);

leggasi:

confezione: «20 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836285 (in base 10) 1CQTZX (in base 32);

Titolare A.I.C.: Adamed SP. ZO.O., con sede legale e domicilio fiscale in Pieńków 149, 05152 Czosnów (Polonia).

Disposizioni finali.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A07550

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società «MSD Italia S.r.l.», in Anagni.

Con il provvedimento n. aM - 138/2018 del 15 novembre 2018 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (FR) via Fontana del Ceraso, 7, rilasciata alla Società MSD Italia S.r.l.

18A07561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Avviso di pubblicazione del bando, di cui al decreto n. 30311 del 31 ottobre 2018, concernente le procedure di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del settore oleicolo-oleario.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha indetto una procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del settore oleicolo - oleario, ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 2016, n. 3048 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51.

Il testo integrale del bando in questione e dei relativi allegati è disponibile sul sito web: www.politicheagricole.it

18A07562

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-276) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00